

CHIOSCO PER CENTRO SPORTIVO

SCHEMA TECNICA

1 - Caratteristiche tecniche dell'intervento

Il fabbricato da adibire a chiosco dovrà essere collocato nell'area individuata nell'Allegato A e potrà avere una superficie utile (SU) di massimo 100 m² e una altezza di gronda massima di 4 metri. L'area occupata, potrà essere complessivamente (fabbricato ed area esterna per tavolini) di massimo 200 m², potrà essere pavimentata e dovrà avere accesso diretto dal percorso pedonale esistente indicato nella planimetria allegata .

Si prescrive inoltre che:

- l'area esterna per l'alloggiamento di tavolini dovrà essere scoperta o, tutt'al più, provvista di frangisole o tende retrattili;
- l'illuminazione dell'area esterna dedicata potrà avvenire solo tramite lampioncini e non tramite strutture a/con faro. I punti luce e relative canalizzazioni dovranno rispondere agli standard adottati dal Comune, reperibili presso il Servizio Opere, Lavori e Infrastrutture Esterne;
- l'eventuale insegna dell'attività potrà essere installata solo sul fabbricato e non in strutture esterne sporgenti rispetto al fabbricato stesso; l'insegna potrà essere luminosa, in tal caso dovrà essere conforme alle disposizioni in merito alla riduzione dell'inquinamento luminoso (LR n°19/2003; DGR n° 2263 del 29/12/2005 e determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n° 14096 del 12/10/2006);
- non è ammesso l'alloggiamento di frigo e/o macchinari per la conservazione/vendita di alimenti o altro all'esterno del fabbricato.

Si segnala che l'area sui dovrà essere insediato il chiosco è sottoposta a tutela paesaggistica e che pertanto l'intervento dovrà essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi della vigente normativa.

2 - Oneri a carico dell'assegnatario

Sono a carico dell'assegnatario la realizzazione:

- del chiosco e della relativa area di pertinenza;
- degli allacci alle reti infrastrutturali (luce, gas, acqua, fognatura) secondo gli standard adottati dal Comune, reperibili presso il Servizio Opere, Lavori e Infrastrutture Esterne;
- della pulizia e la manutenzione degli spazi e degli arredi dedicati all'attività;

E' inoltre possibile la presentazione di **opere aggiuntive facoltative** come, a mero titolo esemplificativo: elementi di arredo urbano, attrezzature ginniche, interventi di riqualificazione dell'area complessiva, ect

3 - Requisiti prestazionali

Ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 11/05/2010, l'attivazione di nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla verifica dei seguenti requisiti prestazionali:

A) **parcheggi pertinenziali**, nella misura di 30 m² / 100 mq di SU;

B) **aree carico e scarico merci**

C) **insonorizzazione**: valori limite di emissioni sonore diurne (6.00-22.00) pari a 55 Leq in dB (A) e notturne (22.00-6.00) pari a 45 Leq in dB (A).

Per quanto attiene i parcheggi pertinenziali, il requisito potrà essere soddisfatto reperendo i posti auto necessari tra i parcheggi pubblici antistanti le piscine; su tali posti auto dovrà essere corrisposto il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P). Ai fini della quantificazione dei posti auto necessari, si precisa che la dimensione minima di un posto auto è di 12,5 m² e il risultato viene arrotondato per eccesso al numero pieno prossimo (es. 23 m²: 12,5 m²/parch. = 1,84 parch. = 2 parch.). La localizzazione dei parcheggi pertinenziali sarà quella indicata nell'Allegato A.

Per quanto attiene le aree carico e scarico merci, il requisito si ritiene soddisfatto con i parcheggi pertinenziali che assolveranno anche a questa funzione.

Per quanto attiene l'insonorizzazione, la sopra citata Delibera 47/2010 confermata dalla deliberazione consiliare n. 60 del 10/09/2015 prevede che:

- qualora il nuovo pubblico esercizio non preveda la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del titolare dell'esercizio.
- per gli altri casi, anche qualora si tratti di attività complementari quella principale (es. eventi temporalmente limitati), l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività sarà subordinata alla realizzazione di uno studio di impatto acustico contenente i dati e le informazioni di seguito elencate:
 - a) la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli;
 - b) la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale;

c) per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per via solida (vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od opere.

Potrà essere richiesta al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte. Per i nuovi insediamenti e per l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande è sempre previsto l'obbligo di insonorizzazione dei locali anche nel caso non siano presenti sorgenti sonore significative.